

REGOLAMENTO (CE) N. 76/97 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1997****concernente talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, con la decisione 93/566/CE della Commissione, del 4 novembre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539/CE⁽³⁾, sono state adottate alcune misure sanitarie per tale paese; che per questo Stato membro sono state adottate misure eccezionali per il sostegno del mercato delle carni suine con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione⁽⁴⁾, abrogato dal regolamento (CE) n. 2066/94⁽⁵⁾;

considerando che le misure eccezionali di sostegno del mercato, in vigore dal 29 ottobre 1993 fino al 18 agosto 1994, prevedevano tra l'altro l'acquisto, da parte delle autorità tedesche, di suini vivi provenienti dalla zona di protezione e la relativa trasformazione in prodotti destinati in particolare ad usi diversi dall'alimentazione umana;

considerando che tra dicembre 1993 e marzo 1994 le autorità veterinarie tedesche hanno acquistato suini vivi provenienti dalla zona di protezione situata nella regione di Damme, che è caratterizzata da un'alta densità di suini; che i suini in questione erano soggetti alle restrizioni in materia di libera circolazione derivanti dall'applicazione delle misure destinate a contenere il propagarsi della peste suina classica e che tale acquisto ha contribuito ad evitare una grave perturbazione del mercato delle carni suine in Germania; che questi suini sono stati trasformati secondo gli stessi metodi dei suini di cui al regolamento (CE) n. 3088/93;

considerando che il manifestarsi della peste suina classica nelle zone di produzione della Bassa Sassonia e la lotta a

questa epizoozia hanno fortemente sollecitato l'amministrazione per un lungo periodo; che non è stato pertanto possibile chiarire rapidamente la natura esatta degli acquisti nella regione di Damme e stabilire se si trattasse di misure veterinarie o di misure eccezionali di sostegno del mercato; che in seguito a questo ritardo non è stato più possibile includere tali acquisti nelle misure di sostegno introdotte con il regolamento (CE) n. 3088/93, dato che questo regolamento è stato nel frattempo abrogato;

considerando che questi acquisti hanno avuto, sul mercato, lo stesso effetto positivo degli acquisti effettuati in applicazione del regolamento (CE) n. 3088/93; che è pertanto giusto assimilarli alle misure eccezionali di sostegno del mercato adottate con il regolamento (CE) n. 3088/93 applicando inoltre le modalità di finanziamento previste da tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'acquisto di 90 106 suini vivi effettuato tra dicembre 1993 e marzo 1994 dalle autorità veterinarie tedesche nella regione di Damme è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato.
2. L'acquisto di 63 074 suini vivi è a carico del bilancio della Comunità.
3. L'acquisto di 27 032 suini vivi è a carico del bilancio nazionale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
